



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.67 in data: 20.11.2020 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA GOCCIA ONLUS - ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore **11.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Assente
ROVATI ANGELA MARIA	Presente
MAGNANI GIANPIERO	Presente

Totale presenti **2**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ROVATI ANGELA MARIA** nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA GOCCIA ONLUS - ANNO 2020.

Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all'emergenza COVID19 e delle modalità alternative rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (conference call) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni.

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente Statuto Comunale, riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, sostiene il ruolo delle associazioni che svolgono iniziative dirette all'aggregazione sociale e alla valorizzazione delle tradizioni locali, nel pieno soddisfacimento dei principi di sussidiarietà;

che, il vigente *"Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati"* approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30.03.2010 prevede che l'Amministrazione Comunale possa disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche in favore di soggetti pubblici o privati, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della Comunità;

che l'Associazione **"LA GOCCIA"** è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che realizza progetti di cooperazione nazionale ed internazionale a sostegno delle popolazioni più povere. Il suo impegno nasce da un profondo sentimento di amore e solidarietà verso tutti gli uomini e le donne che sono privati dei diritti, delle risorse e dei servizi indispensabili per condurre una vita dignitosa;

che l'Associazione suddetta ha richiesto, con nota prot. n. 4253 del 20.11.2020 un contributo il cui fine è realizzare il seguente progetto **"Nella SOLIDARIETA' è la CONCRETEZZA che fa la DIFFERENZA"**;

Considerato che :

- ai sensi del disposto dell'art. 6 comma 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n.122, le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto Nazionale Statistica (ISTAT) ai sensi della comma 3 dell'art. 1 della L.31/12/2010 n.196 non possono effettuare, a decorrere dell'anno 2011, spese per sponsorizzazioni;
- il netto divieto stabilito dal sopracitato art.6 comma 9 ha indotto a ritenere, prima facie, che dovessero essere ricondotte in tale alveo anche le erogazioni, da parte del Comune, in favore dell'associazionismo locale con il coinvolgimento di tutte le contribuzioni a vario titolo erogate dagli enti locali e finalizzate alla promozione del territorio ed al sostegno di manifestazioni o eventi di rilevanza cittadina o di tradizione culturale;
- sulla questione è intervenuta la Corte dei Conti _ Sez. Regionale di controllo per la Lombardia con il parere n. 1075 del 20/12/2010 con il quale ha innanzitutto chiarito l'esatta definizione del contratto di sponsorizzazione, in particolare affermando che *"....per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazioni è necessario avere riguardo alla sua funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuovere l'immagine mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

- Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – n. 226/2013 del 30 maggio 2013 dalla quale si evince che *“I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini”*;
- e' evidente, dunque, che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce più deboli della popolazione quali anziani, fanciulli, oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il cd. Diritto allo studio;
- in sostanza l'elemento che, alla luce delle vigenti disposizioni normative ed orientamenti giurisprudenziali deve connotare le contribuzioni tutt'ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

Ritenuto pertanto necessario erogare all'Associazione richiedente un contributo pari a € 1.600,00 quale sostegno per la l'attività che la stessa annualmente svolge con attività ed iniziative di interesse della collettività, sulla base del principio di sussidiarietà;

Visto il regolamento comunale, relativo ai criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici,

Ritenuto di accogliere l'istanza, in quanto il fine risulta più che meritevole ed è perseguito dalla suddetta associazione la cui serietà e operatività sono note alla comunità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile della Struttura 1 ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'Associazione **"LA GOCCIA "** con sede in Via Risorgimento 13 – 20030 Senago (MI) un contributo pari a €. 1.600,00 (Euro MILLESEICENTO) quale sostegno per il progetto **"Nella SOLIDARIETA' è la CONCRETEZZA che fa la DIFFERENZA"**;
2. di dare atto che :
 - alla copertura finanziaria dell'intervento si farà fronte con mezzi propri di bilancio che risultano disponibili sul capitolo 110405121 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
 - si provvederà con successivo provvedimento del Responsabile della Struttura n.1 all'adozione dell'impegno di spesa;
 - di dare atto che il contributo sarà oggetto di pubblicazione ex art. 18 D.L. n. 83/2012 ai fini della pubblicità in apposita sezione su sito web comunale e consono al principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 cui sono sottoposti le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese nonché l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° co., del D.Lgs. n. 267/2000;

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 20.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Pasquale Romanazzi

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 20.11.2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Dott. Pasquale Romanazzi

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ROVATI ANGELA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA

- ☐ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
☐ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 24 prot. n. 4443)
☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)Addì
Addì, **14.12.2020**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Luca Corona

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì_14.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Portalbera, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE